

TI_GERICHTE 12.2001.208 vom 18. Juni 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-06-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2001.208

FR: TI_GERICHTE 12.2001.208 du 18 juin 2002

IT: TI_GERICHTE 12.2001.208 del 18 giugno 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.06.2002 12.2001.208

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.2001.00208 Lugano 18 giugno 2002 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Rusca segretario: Bettelini vicecancelliere sedente per statuire nella causa inc. no. OA.2001.00529 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con 8 agosto 2001 da _____ rappr. dall'avv. _____ contro _____ rappr. dall'avv. _____ in materia di disconoscimento del debito (contratto di mediazione) che il Pretore, con decreto 3 dicembre 2001, ha stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo delle spese. Appellante l'attrice la quale, con atto d'appello 21 dicembre 2001, chiede l'annullamento del decreto di stralcio mentre la controparte, con osservazioni 11 gennaio 2002, ne chiede la reiezione. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa. Considerato in fatto ed in diritto: che, con ordinanza datata 16 novembre 2001, il Pretore ha assegnato a _____, tramite il suo patrocinatore, un termine scadente il 26 novembre 2001 per versare alla Pretura l'importo di Fr. 1'500.- quale anticipo della tassa e delle spese giudiziarie, con la comminatoria che la decorrenza infruttuosa del termine avrebbe comportato lo stralcio della causa; che, con il decreto qui impugnato, il Pretore, constatato il mancato versamento del chiesto anticipo, ha stralciato la causa dai ruoli; che, con l'appello in rassegna, la parte attrice chiede l'annullamento della pronuncia di stralcio della causa argomentando che il termine previsto dalla legge (da 10 a 30 giorni come all'art. 11 LTG) non è stato rispettato, nemmeno nella sua espressione minima di 10 giorni, poiché l'ordinanza relativa è stata intimata il 19 novembre 2002 e ricevuta il giorno successivo; che la controparte chiede la reiezione dell'appello; che effettivamente, dal momento in cui l'ordinanza di assegno termine è stata ricevuta dalla parte interessata a quello di scadenza indicato, il tempo a disposizione dell'attrice per effettuare il chiesto versamento era di soli sei giorni e quindi inferiore al termine minimo previsto dall'art. 11 LTG; che la concreta modalità di fissazione del termine per l'anticipo, così come applicata dal Pretore, risulta quindi, oltre che inusualmente breve, contraria a un chiaro testo di legge e in contrasto con il concetto di giustizia e di parità di trattamento; che, in queste condizioni, s'impone l'accoglimento dell'appello con l'annullamento del decreto di stralcio affinché la causa abbia a continuare con un nuovo assegno di termine per l'anticipo delle spese, rispettoso delle prescrizioni di legge; che le tasse e le spese del presente giudizio, così come le ripetibili, sono a carico della parte convenuta ed appellata che, ingiustificatamente, si è opposta all'accoglimento dell'appello; Per i quali motivi visto gli art. 11 LTG e 143 CPC pronuncia

1. L'appello 21 dicembre 2001 di _____ è accolto e di conseguenza il decreto 4 dicembre 2001 di stralcio della causa inc. no. OA.2001.00529 della Pretura di Lugano, sez. 1 è annullato. 2. La tassa di giustizia di Fr. 80.- e le spese di Fr. 20.- (totale Fr. 100.-), da anticipare dall'appellante, sono a carico della parte appellata che rifonderà inoltre a controparte Fr. 100.- per ripetibili. 3. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.